

DISPOSIZIONE N° 41 del 25/09/2024

Oggetto: Incarico legale per la difesa in giudizio afferente i ricorsi ex art. 414 c.p.c. presso il Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro e Previdenza n.6752/2023 R.G., n.6753/2023 R.G., n.6876/2023 R.G.. - CIG B32B79882C

L'AMMINISTRATORE UNICO

premessato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/03/2005, il Comune di Sassuolo ha deciso di costituire, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt.2436 C.C. e 113 D.Lgs 267/00, una società operativa a responsabilità limitata unipersonale, denominata Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl;
- in data 12.9.2005, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di Sassuolo, ha sottoscritto l'atto costitutivo di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, registrata al registro imprese di Modena n. 03014250363, P.I. e C.F. n. 03014250363, REA n. 350574, in data 15/09/2005;
- a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n.72 del 20/12/2016, è stato aggiornato lo Statuto della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come da atto pubblico del Notaio Antonio Nicolini Rep. N. 24.912 Racc.10763, che trova applicazione dal 28/12/2016;
- SGP srl è una società patrimoniale (Corte Conti Lombardia 295/2013/PAR) c.d. operativa in quanto deputata alla gestione del patrimonio comunale con la relativa attività strumentale di manutenzione e dell'esecuzione di interventi sul patrimonio medesimo (Corte dei Conti Lombardia n.61/2013/PRSE); la società esercita in via esclusiva, anche per espressa disposizione dell'art.3 del vigente Statuto, la propria attività nei confronti del Comune di Sassuolo, socio unico, come conseguenza diretta dell'assunzione di tutti i ricavi e i costi correlati alle attività di gestione del patrimonio e promozione del territorio ad oggi trasferite dal Comune di Sassuolo, non operando in alcuna attività soggetta a regime concorrenziale di mercato; pur in presenza di un significativo fatturato di SGP derivante da soggetti diversi dal Comune di Sassuolo, lo stesso deriva non dalla produzione di beni e servizi in regime concorrenziale sul mercato con altre imprese, ma unicamente dalla gestione del patrimonio comunale (trasferito o in concessione);
- SGP srl effettua anche attività di organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni promozionali del territorio comunale e delle sue eccellenze, avendo peraltro acquistato, con scrittura privata autenticata Notaio Antonio Nicolini Rep.13.901/Racc.4.567 del 17.3.2008, il ramo d'azienda di Area Aree, costituito dalle attività di Gestione e organizzazione di eventi e di valorizzazione del centro Storico di Sassuolo;

Premesso che:

- SGP srl è una società patrimoniale c.d. operativa in quanto deputata alla gestione del patrimonio comunale con la relativa attività strumentale di manutenzione e dell'esecuzione di interventi sul patrimonio medesimo;
- la società esercita in via esclusiva, anche per espressa disposizione dell'art.3 del vigente Statuto, la propria attività nei confronti del Comune di Sassuolo, socio unico, come conseguenza diretta dell'assunzione di tutti i ricavi e i costi correlati alle attività di gestione del patrimonio e promozione del territorio ad oggi trasferite dal Comune di Sassuolo, non operando in alcuna attività soggetta a regime concorrenziale di mercato; pur in presenza di un significativo fatturato di SGP derivante da soggetti diversi dal Comune di Sassuolo, lo stesso deriva non dalla produzione di beni e servizi in regime concorrenziale sul mercato con altre imprese, ma unicamente dalla gestione del patrimonio comunale (trasferito o in concessione);



- in esecuzione di quanto previsto con deliberazione consiliare n. 21 del 28.03.2006, è stato approvato il conferimento a Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, dei beni elencati nell'allegato alla deliberazione stessa, riprodotte nella concessione rep. N. 3630/2007 che trova applicazione dal 1.01.2008;
- Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, quale Concessionario dell'intero patrimonio comunale, ivi compreso il demanio stradale, provvede al rilascio del parere/autorizzazione/atto di assenso/modifiche o revoche di sua competenza;
- i sig.ri ROCCO LUIGI, cod. fisc. RCCLGU65E23D309P, nato il 23.05.1965 a Eboli (SA), GIGANDINO GERARDO, cod. fisc. GGNGRD70D08A717G, nato il 08.04.1970 a Battipaglia (SA), GIGANDINO MARIO, cod. fisc. GGNMRA02D30A717G, nato il 30.04.2002 a Battipaglia (SA), tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Nicola Landi (cod. fisc. LND NCL 66B10 A674D), hanno citato Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. (SGP), mediante notificazione di ricorso per chiamata in causa di terzi, a comparire presso il Tribunale Civile di Salerno - Sezione Lavoro e Previdenza, ore di rito, per il giudizio in oggetto;

Ritenuto opportuna la costituzione in giudizio nel procedimento sopra menzionato nel rispetto dei termini di costituzione ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c, con le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.p.c., innanzi al Tribunale Civile di Salerno - Sezione Lavoro e Previdenza al fine di garantire la difesa dell'Ente ;

Ritenuto che Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la necessità di avvalersi, in via straordinaria, di un servizio esterno di assistenza legale specifico su tali materie ad alto contenuto specialistico, che richiedono un'idonea qualificazione tecnico-giuridica, anche in considerazione dell'assenza di personale interno con idonea professionalità;

Rilevata la necessità dell'immediato ricorso all'affidamento del servizio ad un Avvocato esterno dotato di adeguata e specifica professionalità, rispondente ai peculiari requisiti fiduciari inevitabilmente connessi alle caratteristiche dell'attività richiesta e alla particolare natura degli atti trattati dal servizio interessato tenuto conto dei termini per la costituzione in giudizio che non consentono l'espletamento di una procedura aperta di selezione;

Ritenuto pertanto di provvedere al conferimento dell'incarico di assistenza legale nel contenzioso in oggetto mediante conferimento in via diretta in quanto ricadente nella fattispecie di contratto escluso ai sensi dell'art.56 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii,

Considerato che il suddetto incarico, da conferire ad hoc, consiste nella trattazione di una singola controversia per un'esigenza puntuale ed episodica della Stazione appaltante e che nel caso di specie si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile;

Attestato che, in ottemperanza agli obblighi normativi vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e di tracciabilità dei flussi finanziari, per la procedura in oggetto si è provveduto all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara **CIG B32B79882C**;

Preso atto del valore del servizio e tenuto conto che il buon andamento dell'azione amministrativa impone il minore uso di risorse possibile in modo che i costi della gestione amministrativa risultino proporzionati ed adeguati rispetto all'obiettivo da raggiungere, il sottoscritto Amministratore unico, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento ex art.5 l.241/1990, ha ritenuto opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Ente e sostenerne le ragioni, ottenere specifica assistenza e rappresentanza legale in giudizio nell'ambito del contenzioso amministrativo di cui all'oggetto, rivolgersi direttamente all'Avv. Ermes Annovi, con studio in Viale XX Settembre 34/4, Sassuolo,



P.IVA 02963860362, C.F. NNVRMS65E28I462S richiedendo un preventivo per la consulenza e la difesa in giudizio di cui all'oggetto;

Considerato che vige tra le parti un rapporto di fiducia nel rispetto dei principi dettati dal Codice dei contratti pubblici D.lgs 36/2023;

Tenuto conto della particolarità della controversia nonché dei molteplici aspetti interdisciplinari della questione trattata nel proposto atto di citazione, avverso il quale le capacità nell'esecuzione delle prestazioni del professionista individuato è ragione dell'intuitus personae;

Atteso che le attività che il legale sarà chiamato a svolgere a favore dell'Ente possono essere così sintetizzate:

- Fase preliminare di studio della controversia e predisposizione di una linea difensiva;
- Fase introduttiva dinanzi al Tribunale Civile di Salerno- Sezione Lavoro;
- Fase decisionale dinanzi al Tribunale Civile di Salerno - Sezione Lavoro;

Visto l'importo del preventivo pari ad € 7.878,00 al netto di oneri e spese accessorie, IVA e cpa esclusi come da compenso tabellare disciplinato dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 5 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al DM n. 147/2022, più le spese generali (15% sul compenso totale) pari ad € 1179,00, il tutto per complessivi € 9.059,70 oltre IVA in misura di legge, giusta procura alle liti appositamente sottoscritta;

Valutata la congruità e l'equità del compenso professionale richiesto nel preventivo dell'Avv. Ermes Annovi, alla luce dei parametri fissati nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55 ("Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247"), come modificato ad opera del D.M. 08 marzo 2018, n. 37;

Considerata la disponibilità ad accettare l'incarico legale da parte del predetto professionista alle condizioni di cui al menzionato preventivo di spesa, nonché l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi da parte dell'Ente;

Considerato, altresì, che dal curriculum vitae del professionista resosi disponibile all'assunzione dell'incarico legale in questione, si evince specializzazione ed esperienza specifica nella materia in oggetto;

Dato atto che, ai fini del controllo della regolarità contributiva, il suddetto professionista ha dichiarato di essere in regola con i contributi previdenziali, come da documentazione in atti, della quale la società si riserva la verifica in sede di liquidazione dell'onorario;

Preso atto che detto conferimento muove da valutazioni di opportunità a tutela degli interessi pubblici di buon andamento ed imparzialità della P.A., nonché da ragioni di vantaggio economico per l'Ente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023:

- a) il fine che si intende conseguire è quello esposto nella narrativa del presente atto;
- b) l'oggetto del contratto è costituito dallo svolgimento del servizio come sopra descritto;
- c) il contratto sarà stipulato mediante conferimento di mandato alle liti secondo quanto previsto dalla Legge 9 febbraio 1982 n. 31 e ss.mm.ii. e secondo le generali norme civilistiche in materia di mandato per la rappresentanza in giudizio nel pieno rispetto del codice deontologico



forense;

quanto sopra ritenuto e premesso,

DISPONE

1. di conferire in via diretta l'incarico, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, nel pieno rispetto di quanto sancito dal D.lgs n. 36/2023, di rappresentanza e difesa in giudizio, all'Avv. Ermes Annovi, con studio in Viale XX Settembre 34/4, Sassuolo, P.IVA 02963860362, C.F. NNVRMS65E28I462S per **€ 7.878,00**, più le spese generali (15% sul compenso totale) pari ad **€ 1179,00**, oltre IVA in misura di legge, il tutto per complessivi **€ 9.059,70**, oltre IVA in misura di legge, giusta procura alle liti appositamente sottoscritta;
2. di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento è prevista nel Budget 2024 della società e trova copertura finanziaria sul conto contabile **05.01.03.50.01.01** "Prestazione di terzi";
3. di dare atto che l'Avv. Ermes Annovi è stato invitato a prendere cognizione del Modello Organizzativo Gestionale di SGP (MOG 231) e il Codice Etico adottato da Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., pubblicati sul sito internet del Comune di Sassuolo alla sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata alla Società. Gli obblighi di condotta in esso contenuti sono estesi, anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere/lavori in favore della società (ved. All.1a - numero 25);
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, comma 2, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato dallo stesso professionista;
5. di dare atto che in ottemperanza al D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 all'affidamento in oggetto è assegnato il codice identificativo gara **CIG B32B79882C**;
6. di dare atto che ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, sarà acquisita la documentazione relativa alla regolarità contributiva in sede di liquidazione dell'onorario;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento nonché Direttore di Esecuzione è il sottoscritto Amministratore Unico, Dott. Marcello Alonzo;
8. di dare atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi della L.190/2012 e del D.Lgs. 14/03/2013 n° 33 per quel che riguarda i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Sassuolo, li 25/09/2024

Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l

L'Amministratore Unico
Dott. Marcello Alonzo